

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'obbligo di motivazione incombente al Consiglio. Il ricorrente sostiene che le sole fonti addotte dal Consiglio sono costituite da articoli di stampa o da estratti di siti Internet, e non possono quindi soddisfare i criteri di prova alla base dell'adozione di sanzioni.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento. Il ricorrente sostiene di non avere alcun legame materiale con la politica russa in Ucraina e che le sanzioni non avrebbero, di conseguenza, alcun rapporto con nessuno degli obiettivi della decisione e del regolamento del 17 marzo 2014^(?).
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità. Il ricorrente deduce al riguardo l'illegittimità dei criteri di cui alle lettere f) e g) della decisione e del regolamento del 17 marzo 2014 in quanto essi traviserebbero gli obblighi incombenti al Consiglio ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 2, TFUE, nonché il principio della certezza del diritto.
5. Quinto motivo, vertente sulla lesione dei diritti fondamentali del ricorrente e, in particolare, del diritto di proprietà e della sua libertà di movimento.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente in quanto il Consiglio non gli avrebbe comunicato individualmente le modalità e le motivazioni particolari del suo inserimento nell'elenco delle persone destinatarie delle sanzioni. Pertanto, il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito.
7. Settimo motivo, vertente sulla domanda di risarcimento. Il ricorrente ritiene di aver subito gravi danni alla reputazione di cui chiede ristoro.

(¹) Decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55).

(²) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3).

(³) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

Ricorso proposto il 17 giugno 2022 — Akhmedov / Consiglio

(Causa T-363/22)

(2022/C 294/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Farkhad Teimurovich Akhmedov (Baku, Azerbaigian) (rappresentante: W. Julié, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio (PESC) 2022/582, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina⁽¹⁾ (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) 2022/581, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina⁽²⁾, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- condannare il convenuto a risarcire i danni materiali e morali subiti dal ricorrente;
- condannare il convenuto a sostenere tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dal ricorrente per la sua difesa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, secondo il quale l'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione del Consiglio 2014/145/PESC, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽³⁾, come modificata dalla decisione del Consiglio (PESC) 2022/329, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽⁴⁾, e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento del Consiglio (UE) n. 269/2014, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽⁵⁾, come modificato dal regolamento del Consiglio (UE) 2022/330, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽⁶⁾, sono illegali e violano i principi di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione dei fatti.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione sproporzionata del diritto di proprietà.

⁽¹⁾ GU 2022, L 110, pag. 55.

⁽²⁾ GU 2022, L 110, pag. 3.

⁽³⁾ GU 2014, L 78, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU 2022, L 50, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU 2014, L 78, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU 2022, L 51, pag. 1.
